

DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA DEI REGIMI AMMINISTRATIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 26, COMMI 4 E 5, LETTERA B) E D), DELLA LEGGE 5 AGOSTO 2022, N. 118.

OSSERVAZIONI EDISON

INTRODUZIONE

Edison esprime apprezzamento per il lavoro di riordino e semplificazione della normativa concernente la produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare, **si condividono i principi ispiratori** dello schema di decreto legislativo recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili **improntati ad accelerare la realizzazione degli impianti FER e si apprezzano anche gli sforzi per rendere più agevole la presentazione delle richieste di autorizzazione** mediante la digitalizzazione delle procedure e l'attivazione della piattaforma SUER.

Tuttavia, **l'articolato dello schema di decreto legislativo**, attualmente all'esame delle Commissioni Ambiente di Camera e Senato, **non rispecchia pienamente quanto indicato nelle premesse e le iniziative di semplificazione appaiono non coerenti con gli sviluppi del quadro normativo-regolatorio** che, negli ultimi venti anni, ha subito numerose e significative modifiche con particolare riferimento ad alcuni procedimenti e regimi autorizzativi tuttora vigenti.

Inoltre, sarà necessario un **coordinamento con il progetto di revisione del "Testo Unico Ambientale"**: l'armonizzazione fra il D.Lgs. n. 152/2006 e il futuro testo unico FER è infatti imprescindibile considerato che in sede di disciplina delle valutazioni ambientali molte disposizioni fanno riferimento al suddetto decreto legislativo. Sarebbe altresì necessario un **coordinamento con il TU Acque (RD. 1775/1933)** con riferimento all'iter di rilascio delle concessioni di derivazione e utilizzo delle acque pubbliche e con i regolamenti regionali che disciplinano i procedimenti di concessione dell'acqua pubblica. Infine, si esprime **apprezzamento** per la disposizione di cui all'articolo 13, comma 5, che prevede **l'aggiornamento delle Linee Guida di cui al decreto del MISE 10 settembre 2010**, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Entrando nel dettaglio delle disposizioni contenute nello schema di decreto, si riportano **alcune osservazioni puntuali nell'auspicio che possano contribuire alle riflessioni in corso.**

▪ **Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)**

Appare utile prevedere che gli interventi per il ripotenziamento, rifacimento e ricostruzione, anche integrale degli impianti, che non comportino un incremento superiore al 20% dell'area occupata dall'impianto esistente, possano essere **sottoposti a PAS. A questo fine, per ragioni di coerenza, sarebbe opportuno che le disposizioni relative agli interventi di ripotenziamento, rifacimento e ricostruzione, anche integrale di impianti eolici esistenti, previsti nella sezione II dell'allegato A, fossero inserite nella corrispondente sezione dell'allegato B inerente alla PAS**, come previsto oggi dal D.Lgs. n. 28/2011.

Nel caso degli impianti eolici esistenti, si suggerisce, inoltre, che **la definizione di area occupata nel caso di un progetto di integrale ricostruzione sia corrispondente a quanto indicato nei criteri stabiliti per interventi non sostanziali di cui all'art. 5 del DM 28/2011.** Altresì, per quanto riguarda la documentazione relativa alla connessione dell'impianto, sarebbe opportuno consentire la possibilità di allegare al progetto, al momento della presentazione dell'istanza, la sola richiesta di preventivo di connessione presentata al gestore.

Infine, si rappresenta che la nuova disciplina stabilisce la **decadenza del titolo abilitativo nel caso in cui non vengano rispettati i termini previsti dal progetto esecutivo**. Così delineata la disposizione **potrebbe risultare eccessivamente onerosa non prevedendo la possibilità di proroga o sospensione della decorrenza dei termini**.

- **Autorizzazione Unica (AU)**

Si ritiene opportuno individuare tempistiche congrue, che consentano un'accelerazione degli iter e al contempo siano perseguibili tanto dal proponente quanto dalle amministrazioni, al fine di evitare che si generino problemi di gestione che vadano di contro a rallentare i processi e la realizzazione degli impianti. È auspicabile, dunque, lo **stringente rispetto delle tempistiche per la fase della procedibilità**, laddove nel coinvolgimento dei vari enti pervengano richieste di natura tecnica\chiarimenti non in linea con il tema della procedibilità amministrativa. Sarebbe necessario, inoltre, un meccanismo di silenzio\assenso per imporre una perentorietà dei termini indicati. Infine, in merito alla **decadenza dell'AU** si ritiene utile specificare che la disposizione si applica ai casi previsti dall'articolo **salvo proroga motivata**.

- **Fotovoltaico**

Per quanto riguarda le classi di potenza per i vari regimi amministrativi, si ritiene utile coordinare meglio le soglie di potenza tra iter ambientali ed iter autorizzativi. Infatti, le **soglie individuate per i procedimenti destinati all'acquisizione della compatibilità ambientale e per gli iter autorizzativi indicate nel testo in oggetto, risultano essere non coerenti fra loro** (esempio: per le aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento la soglia VIA è 15 MW, la soglia PAS è 10 MW e la soglia AU è 12 MW).

Infine, per quanto riguarda gli **impianti FV collocati su edifici a uso produttivo** (parzialmente integrati e integrati), comunque ubicati in aree industriali e per le altre tipologie di impianti come, per esempio, pensiline e strutture di arredo urbano, si ritiene opportuno non introdurre vincoli di potenza, nonché richieste di valutazione ambientale, così come attualmente previsto dall'articolo 6-bis, comma 3 del D.Lgs. n. 28/2011 e dall'articolo 5, comma 8 del decreto del MISE del 19 febbraio 2007.

- **Eolico**

Appare importante segnalare, ancora una volta, la **necessità di rendere più efficace le regole per l'attuazione degli interventi di integrale ricostruzione/repowering/rifacimenti per i grandi impianti a fonti rinnovabili**. Allo stato attuale la disciplina vigente non sempre è risultata in grado di sostenere in maniera adeguata le iniziative di rinnovamento degli impianti. In questo quadro si auspica che la **normativa possa essere integrata prevedendo procedure semplificate e iter più rapidi**.

- **Idroelettrico**

L'attuale disposizione di cui all'articolo 9, comma 10, lettera d) dello schema di decreto (Autorizzazione Unica) recante l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto **non prevede l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale per gli impianti idroelettrici**. Si ritiene necessario reinserire tale possibilità, come già disposto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003.

▪ Coordinamento del regime concessorio

Si ritiene auspicabile **prevedere delle tempistiche chiare per la fase di concorrenza**; difatti, appare discutibile che l'amministrazione concedente possa operare una selezione fra progetti concorrenti dopo soli 30 giorni di pubblicazione. Si reputa, al contrario, **apprezzabile la tempistica di 60 giorni prevista per la chiusura del procedimento**.

Inoltre, appare poco logico vincolare il rilascio della concessione all'accettazione della soluzione tecnica minima generale di connessione e alla valutazione della sostenibilità economico finanziaria del progetto. Infine, in merito alla decadenza della concessione rilasciata, si ritiene utile specificare che la disposizione si applica ai casi previsti dall'articolo **salvo proroga motivata**.

▪ Definizioni

In merito alla **definizione di "soggetto proponente"**, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), **non si ritiene corretto generalizzare per tutte le tipologie di impianto che il soggetto proponente debba disporre legittimamente della superficie già in fase di presentazione istanza di AU**. Infatti, tale disponibilità si concretizza solo al termine del procedimento di AU con l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (DPR 327/2001). A tal proposito, inoltre, si ritiene utile sottolineare come tale definizione non sia congruente con quanto disposto all'articolo 10, comma 2 relativamente alla presentazione dell'istanza di concessione da parte del soggetto proponente.

▪ Misure di compensazione

In linea generale, per tutte le misure di compensazione ambientale, sarebbe **opportuno tenere in considerazione la non applicabilità in caso di impianti fotovoltaici costruiti su coperture o su pensiline o a terra all'interno del perimetro dell'area industriale**.

▪ Titolo edilizio

La disposizione di cui all'**articolo 1, comma 1**, dello schema di decreto, che prevede che **restino ferme le disposizioni del TU Edilizia di cui al DPR n. 380/2001** ai fini dell'acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione degli interventi, **appare non in linea con il principio di semplificazione introducendo l'obbligo di acquisizione di un titolo attualmente non richiesto (salvo limitati casi) dalla disciplina in vigore**.

▪ Allegati A e B

Fermo restando quanto segnalato precedentemente in merito alle disposizioni per gli impianti esistenti, con riferimento agli interventi di integrale ricostruzione degli impianti eolici (sezione II dell'allegato A), appare opportuno riformulare il punto 3 della lettera b), laddove è stabilita l'altezza massima raggiungibile da un aerogeneratore nuovo in sostituzione di quello esistente. L'attuale definizione risulta ridondante, pertanto, coerentemente con l'articolo 5 del D.Lgs. n. 28/2011, la condizione prevista per la nuova altezza dovrebbe essere così riportata; *"i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima (h2), intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente (h1) moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e il diametro dell'aerogeneratore già esistente (d1): $h2 = h1 * (d2/d1)$ ".*

Inoltre, negli **Allegati A e B**, alla fine della sezione II, si fa riferimento agli **interventi che comportano un incremento di potenza rispetto agli impianti esistenti o già abilitati o comunque autorizzati**. In entrambi i

casi (edilizia libera e PAS), la **potenza complessiva risultante dall'intervento medesimo non può superare le soglie di potenza previste dalla Sezione I** per ciascuna tipologia di impianto oggetto di intervento. Appare opportuno che tale disposizione sia chiarita in quanto sembrerebbe escludere interventi di repowering che sottendono incrementi di potenza molto più significativi.

Infine, si ritiene utile richiamare l'attenzione sull'aspetto dell'armonizzazione normativa e in particolare sul **coordinamento fra le disposizioni dello schema di decreto in discussione e il DM aree idonee** di recente pubblicazione. Per mantenere la coerenza legislativa sarebbe opportuno che le Regioni nel predisporre le delibere che individueranno le aree idonee tengano in particolare considerazione quei siti dove insistono già impianti esistenti e in esercizio che potranno essere oggetto di interventi di ripotenziamento, rifacimento e ricostruzione, anche integrale. In questo caso, si ritiene auspicabile che tali aree siano, a tutti gli effetti, considerate "aree idonee".